

ACCORDO del 13/01/2013

VERBALE DI ACCORDO

In data 13/01/2014, presso la sede del Cefop in a.s. a Palermo, si sono incontrati:

il Cefop in a.s., il CERF e le OO. SS., come meglio sotto rappresentati;

Premesso che:

- a) con sentenza n. 9422/2011, ai sensi dell'art. 3 e segg. del D.Lgs 270/99 il Tribunale di Palermo ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società CEFOP – Centro di Formazione Professionale;
- b) con decreto n. 897 del 27/01/2012 il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ex art. 27, comma 2, lett. A) del D.Lgs 270/99, che prevede la continuazione dell'esercizio di impresa ai fini del risanamento dell'impresa medesima;
- c) con decreto del 10/02/2013 il Ministero delle Attività Produttive ha nominato quali Commissari Straordinari gli Avv.ti Bartolo Antonioli, Giuseppe Benedetto e Ciro Falanga;
- d) in data 06/11/2013 il Ministero delle Attività Produttive, visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato i Commissari Straordinari alla vendita del complesso aziendale alla Società CERF soc. consortile a r.l. (più avanti per brevità denominata "CERF") quale miglior offerente in relazione al bando di gara per la presentazione di offerte irrevocabili inerenti l'acquisto dell'azienda;
- e) dalla vendita dell'azienda conseguirà la cessazione dell'attività della Società;
- f) l'obiettivo primario delle Società in relazione alla vendita è quello di un recupero parziale dei livelli occupazionali in essere, conformemente alla ratio contenuta nelle norme speciali che disciplinano l'Amministrazione Straordinaria;
- g) il Cefop in a.s. sta per aprire una procedura di mobilità che interessa l'intero organico, attualmente di n.820 lavoratori;
- h) a tal riguardo, il CERF ha manifestato in sede di offerta la sua disponibilità a realizzare un piano di assunzione di parte del personale in organico in relazione ad un programma di investimenti che offre serie garanzie per un recupero graduale in attività dei lavoratori; le Parti hanno convenuto sull'opportunità di disciplinare con il presente Accordo i criteri che la Società CERF dovrà applicare nella selezione del personale da assumere;
- i) nei precedenti incontri tenuti presso il Ministero delle Attività Produttive sono stati ampiamente esaminati tutti gli aspetti relativi alla vendita dell'azienda ed al piano di riassunzione del personale;
- j) l'attuale organico complessivo del Cefop in a.s. conta n. 820 unità di cui n. 201 in aspettativa non retribuita, per assolvimento di incarico contrattuale temporaneo presso il Ciapi di Priolo, Progetto Spartacus; e n. 195 sospesi dal lavoro per impossibilità di utilizzare proficuamente la prestazione di lavoro degli stessi;

Giuseppe Falanga (FCC CCIC) - M. Ul. Scuola - (cas 5 w o u s)


CERF
CERF
* SNAIS CONSAL
464


quanto previsto dal comma V dell'art. 47 della legge 428 del 29 dicembre 1990 ai lavoratori assunti dalla Società CERF non si applicheranno le previsioni di cui all'art. 2112 Cod. Civ.. E pertanto non sarà riconosciuto dalla Società nuova datrice di lavoro il trattamento economico e normativo attribuito sino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'applicazione del CCNL e degli accordi sindacali sino alla loro naturale scadenza.

- 6) Alcun diritto spetterà al lavoratore che non accetti l'offerta di assunzione a lui proposta dalla Società CERF sulla base dei criteri di cui al punto che precede.
- 7) il diritto di precedenza per il personale escluso dall'assunzione, per qualsiasi dei profili professionali individuati, e nell'ambito di ciascun singolo profilo, ed esclusivamente nell'ambito dei Profili Professionali allegati alla documento "allegato 1" è attribuito per 24 mesi dall'atto del trasferimento dell'azienda;
- 8) Pur in presenza di nuove assunzioni, CERF, verificata la sostenibilità economica e finanziaria conseguente al raggiungimento degli obiettivi aziendali - almeno il pareggio del conto economico, costo PEOI incluso - riconoscerà annualmente il pagamento del PEOI alla fine dell'annualità formativa; a partire dal 3° anno dalla data di assunzione, il PEOI verrà corrisposto mensilmente; CERF istituirà inoltre un fondo premi ed incentivi corrispondente in valore al differenziale salariale riferibile all'anzianità economica preesistente, che eccederebbe il trattamento economico riconosciuto, come da "allegato 2";
- 9) Espressamente si prevede che, per i lavoratori, che ad oggi sono in aspettativa non retribuita presso il Cefop in a.s., poiché in forza temporaneamente presso il Ciapi di Priolo, venga riservata la possibilità di essere assunti, con precedenza, presso il CERF, qualora, al termine del periodo contrattuale in essere con il Ciapi di Priolo, l'attività degli sportelli multifunzionali dovesse essere affidata al CERF, sulla base ed in forza di presupposti oggettivi (bandi ecc.), nel limite del finanziamento decretato; per tali profili verrà predisposta apposita graduatoria;
- 10) Con la sottoscrizione del presente accordo le Società e le OO.SS. dichiarano di ritenere esperita la procedura di consultazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

CERF


Le OO.SS.
FLC CCIL 
CIS SCUOLA 
UIL Scuola 

I Commissari Straordinari



* LE OO.SS. SNALS CONFESAL E UGL NON
CONDIVIDENDO IL SUDDETTO ACCORDO,
DICHIARANO CHE LO STESSO È FORTEMENTE
PENALIZZANTE PER I DIRITTI ACQUISITI DAI
LAVORATORI. PERTANTO SI RISERVANO DI
AUVIARE CONSEGUENTI AZIONI A TUTELA
SNALS CONFESAL 
UGL SCUOLA 